

MARINA DI TEULADA

REGOLAMENTO

Della parte destinata al diporto nautico nell'ambito del Porto di Teulada

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Disciplinare definisce l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel porto turistico denominato "**Marina di Teulada**", Comune di Teulada, loc. Su Porto Nou, d'ora in avanti indicato come "**Marina**" e si applica a tutti i **Clienti** e fruitori dello stesso.

Per "**Marina**" si intende il compendio costituito da aree del demanio marittimo e del mare territoriale destinate al diporto nautico nell'ambito del Porto di Teulada meglio descritto ed individuato negli Atti di cui al successivo Articolo 2, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

Marina di Teulada S.r.l., con sede in Teulada, Via Cagliari, 59, nel presente Disciplinare sarà indicata semplicemente come "**Società**" mentre con la denominazione di "**Cliente**" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel **Marina** (posto barca) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nel suo ambito.

ARTICOLO 2

La **Società** esercita la gestione delle attività destinate alla nautica da diporto e servizi connessi e collaterali del **Marina** in virtù del contratto di affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav. sottoscritto in data 23/3/2006 con il Comune di Teulada, titolare della concessione demaniale marittima n. 118/2002, deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 31/07/2008 e integrato con scrittura privata del 09/01/2017.

ARTICOLO 3

La **Società** ha facoltà di proporre all'Amministrazione comunale, per la successiva approvazione, aggiornamenti, integrazioni e modifiche al presente Disciplinare al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del **Marina**.

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento vengono assicurate e controllate dal personale dipendente della **Società**, il quale è munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento.

La **Società** provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi eventualmente effettuati da terzi per suo conto.

ARTICOLO 5

La **Società** si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Disciplinare.

MARINA DI TEULADA

Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti**, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4, saranno comunicate alla **Società**, che ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge o regolamento o ordine delle autorità competenti.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

ARTICOLO 6

La **Società** provvederà a rendere immediatamente consultabile agli utenti il presente Disciplinare e ne darà pubblicità mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate negli Uffici locali e/o mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di **Cliente**, acceda o si trovi nelle aree del **Marina** è tenuto all'osservanza del presente Disciplinare.

Nello spirito del presente Disciplinare e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la **Società** potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori del **Marina** medesimo.

ARTICOLO 7

Nelle aree del **Marina** è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, ad esclusione delle attività espressamente autorizzate dalla **Società** o nelle aree appositamente assegnate a tale scopo.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 8

Il **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, deve provvedere ad assicurare l'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla Responsabilità Civile verso Terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, mediante polizze assicurative "a corpo".

ARTICOLO 9

Le imbarcazioni all'ormeggio devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione. La **Società**, con la sottoscrizione del contratto di ormeggio, non assume la custodia delle unità all'ormeggio.

ARTICOLO 10

La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La **Società** provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormeggi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione.

Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione, salvo nel caso in cui sia espressamente autorizzato dalla Direzione.

Al riguardo, è prescritta la osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa riportati nel Piano degli Ormeggi.

La **Società** si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie, incluse esigenze commerciali.

Le imbarcazioni ormeggiate debbono avere dimensioni massime - larghezza e lunghezza – inferiori del 5% rispetto alle correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca riportato nel Piano Ormeggi.

In ogni caso le dimensioni in larghezza dell'imbarcazione ormeggiata, inclusi i parabordi, non possono eccedere le correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca. Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate, alle dimensioni massime dello specchio acqueo della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del **Cliente** e daranno luogo ai provvedimenti che la **Società** riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Marina**, compresa la segnalazione alla competente Autorità Marittima in caso di occupazione abusiva di suolo demaniale e lo spostamento in posto barca di dimensione adeguata, con addebito diretto al **Cliente** del maggior costo di ormeggio.

ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale in concessione è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Disciplinare, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima locale e dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi.

ARTICOLO 12

Un numero di posti barca non inferiore al 10% della capacità globale del **Marina** è, inoltre, destinato alle imbarcazioni da diporto in transito.

Le imbarcazioni in transito, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della **Società**.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo dell'imbarcazione presso gli uffici della **Società**.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge per tale fattispecie.

Un numero massimo di 30 posti barca (con limite di lunghezza f.t. di mt. 11) è riservato agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni senza finalità di lucro (ONLUS), operanti nel territorio comunale, purché legalmente costituite, riconosciute, aderenti o affiliate a Federazioni e Organismi a livello sovracomunale, che abbiano come scopo statutario attività di promozione nel settore della Nautica, che non svolgano né direttamente né indirettamente attività commerciali, che sottoscrivano col Comune convenzioni di collaborazione volontaria. La Giunta Comunale cui è demandata l'accettazione della proposta di collaborazione, stabilirà termini e modalità di convenzionamento e il numero di posti barca da assegnare.

ARTICOLO 13

I **Clienti** devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla **Società** e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

Ogni **Cliente** è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata



ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura. E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del **Marina**, a meno di diversa specifica disposizione da parte dei Responsabili dell'Ormeggio. L'uso delle ancore è, comunque, consentito in caso di avverse condizioni meteo marine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al **Cliente**, il quale se ne assume la responsabilità.

TITOLO III – TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE

ARTICOLO 14

La **Società** garantisce il libero accesso pedonale al **Marina** nelle ore diurne, potrà, invece, limitarne l'accesso nelle ore notturne ai soli **Clienti**, ulteriori limitazioni potranno essere poste in caso di necessità.

L'accesso dei veicoli a motore nel **Marina** è riservato ai Clienti e ai fruitori del Marina espressamente autorizzati dalla Direzione.

I parcheggi del **Marina** saranno gestiti direttamente dalla **Società** e potranno essere usati dai **Clienti**, solo dopo espressa autorizzazione e pagamento dell'eventuale tariffa di sosta. I parcheggi saranno segnalati da appositi cartelli. In caso di uso abusivo dei parcheggi la Società ha facoltà di far intervenire la Forza Pubblica per la rimozione dell'autovettura.

TITOLO IV - SERVIZI

ARTICOLO 15

La **Società** cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) Amministrazione e Direzione del **Marina**;
- 2) Assistenza all'ormeggio ed al disormeggio;
- 3) Gestione delle imbarcazioni in transito;
- 4) Servizio radio VHF;
- 5) Somministrazione di acqua potabile ed energia elettrica;
- 6) Manutenzione delle aree comuni;
- 7) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 8) Manutenzione ordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali;
- 9) Illuminazione delle aree portuali e delle aree comuni;
- 10) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni.
- 11) Misure e Piani antinquinamento
- 12) Ritiro olii esausti e batterie
- 13) Servizi igienici

La società, anche avvalendosi del supporto di soggetti terzi, può esercitare direttamente tutti i servizi ulteriori previsti nell'ambito della concessione demaniale marittima e dei relativi atti di affidamento ex art. 45bis Reg. CdN, quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- lavanderia
- minimarket
- noleggio mezzi di terra e di acqua
- varo, alaggio
- officina meccanica
- ormeggio a terra e movimentazione unità
- boat care (pulizia, allestimento, controlli impianti, cambusa, etc)
- bar/ristorazione



- gestione spazi pubblicitari
- sommozzatori

I servizi sovra elencati potranno essere implementati dalla **Società**, previa intesa con l'Amministrazione comunale.

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa e alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità.

Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 16

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nell'area portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 17

In accordo con le norme contenute nel Decreto Legislativo 182/2003, nell'ambito del **Marina** è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

In caso di violazione del divieto, la **Società** provvederà a presentare denuncia all'autorità competente per l'adozione delle conseguenti sanzioni, e potrà provvedere alla rimozione dei rifiuti i cui costi saranno a carico del **Cliente**.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per lo smaltimento dei rifiuti i **Clienti** devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, provvedendo alla differenziazione degli stessi. La **Società** provvederà, poi, al corretto conferimento a soggetto autorizzato. Per quanto concerne lo svuotamento delle acque di sentina e lo scarico delle acque nere di bordo, i **Clienti** dovranno rivolgersi agli uffici del Marina con sufficiente anticipo.

ARTICOLO 18

Nell'ambito del **Marina** è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00. E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui.

ARTICOLO 19

Nello specchio acqueo portuale, nonché nell'area limitrofa, secondo i regolamenti dell'autorità marittima volta per volta vigenti, sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare supervisioni, interventi o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Società** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.



ARTICOLO 20

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 21

All'interno del **Marina** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio e con le museruole.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 22

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

E' altresì tassativamente vietato ai **Clienti** ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

Ciascun **Cliente** è autorizzato esclusivamente all'utilizzo delle prese e rubinetti ad esso assegnati dal personale del Marina. L'utilizzo di altre prese e rubinetti anche nella medesima colonnina senza espressa autorizzazione comporterà l'immediato distacco da parte del personale autorizzato, con esonero espresso di responsabilità per gli eventuali danni che il distacco dovesse arrecare.

ARTICOLO 23

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ARTICOLO 24

In caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la **Società** ha la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione incendiata e di allontanarla dall'Ormeggio. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente**, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

In caso di pericolo di affondamento di una imbarcazione la **Società**, ha, altresì, la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di compiere ogni azione utile ad evitare il parziale o completo affondamento dell'unità, anche mediante il ricorso ad operatori esterni autorizzati ad operare in ambito portuale. Le spese relative agli interventi operati sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

In caso di sversamento in acqua di sostanze inquinante da parte di una imbarcazione la Società, ha, infine, la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di compiere ogni azione utile ad evitare forme di inquinamento, anche mediante il ricorso ad operatori esterni autorizzati ad operare in ambito portuale. Le spese relative agli interventi operati sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.



ARTICOLO 25

La **Società** non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del **Marina**, anche a bordo delle imbarcazioni, in quanto non si costituisce "custode" con la sottoscrizione del relativo contratto di ormeggio. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'area in concessione.

ARTICOLO 26

Il Personale del Marina cura l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale che regolamenti il transito di persone e veicoli nell'ambito portuale in concessione, ed il posteggio delle autovetture, nonché i relativi divieti e obblighi di cui al presente Regolamento, citandone, ai sensi della normativa vigente, gli estremi dello stesso.

La Società provvederà all'organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione, mediante la nomina di un Responsabile del Servizio, che provvederà anche alla predisposizione del Piano di Emergenza, del Documento di Valutazione dei Rischi, alla nomina della squadra Antincendio e Primo Soccorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 27

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Cagliari (Foro competente).

ARTICOLO 28

Fanno parte integrante del presente Disciplinare tutte le tariffe, tempo per tempo vigenti, per i servizi portuali approvate del Comune di Teulada, su proposta della **Società**.

Il presente Disciplinare, sarà inviato alla Autorità Marittima competente.